REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, fissa, al punto III, un contingente tariffario annuo per le importazioni di talune merci originarie della Norvegia. Occorre aprire tali contingenti per l'anno 2006.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario [3], stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in forza di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Norvegia elencate nell'allegato I si aprono dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

[2] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume del contingente annuale dall'1.1.2006	Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa margarina liquida, con tenore di sostanze grasse del latte non superiore al 10 %	2 470 tonnellate	esenzione
09.0771	ex 2207 10 00 (TARIC Code 90)	Alcool etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico pari a 80 % vol o superiore, diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE	164 000 ettolitri (hl)	esenzione
09.0772	ex 2207 20 00 (TARIC Code 90)	Alcool etilico e altri alcolici, denaturati, con qualsiasi titolo alcolometrico, diverso da quello ottenuto con i prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE	14 340 ettolitri (hl)	esenzione
09.0774	2403 10	Tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	370 tonnellate	esenzione